

STATUTO

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita ai sensi del *Codice Civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “D.Lgs. 117/2017”) e successive modifiche, l’Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore denominata “Conkarma APS”, d’ora in avanti chiamata “Associazione”.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Cavriglia (AR), in Via Francesco Burzagli, snc.

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopo, finalità e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Nello specifico, l’Associazione si riconosce nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e pone alla base della sua attività la promozione del pieno sviluppo dell’individuo e della comunità attraverso le relazioni sociali, la condivisione e lo scambio di conoscenze e culture, l’educazione, nell’intento di contribuire alla formazione di una società aperta e solidale, al benessere e al miglioramento della qualità della vita.

Per realizzare i propri scopi e nell’intento di operare per interessi di utilità collettiva, l’Associazione promuove:

- a) lo svolgimento di attività culturali, educative, ricreative, ludiche e motorie per il tempo libero, allo scopo di contrastare la povertà educativa;
- b) attività di sostegno all’infanzia, alla maternità e alla genitorialità;
- c) interventi volti a garantire e promuovere i diritti dei minori, in particolare il diritto all’istruzione, allo studio, all’informazione, all’espressione e a prevenire fenomeni di disagio e devianza giovanile;
- d) l’empowerment e l’orientamento nella prospettiva dell’educazione permanente per l’autorealizzazione nel contesto sociale;
- e) interventi di socio-riabilitazione, psico-educazione e facilitazione dell’auto-aiuto per la prevenzione del disagio e della devianza;

- f) attività di consulenza e sostegno psicologico, tramite colloqui individuali, di coppia e familiari, attività psicologica di gruppo e sportello di ascolto, effettuata da professionisti iscritti all'Albo degli Psicologi;
- g) l'inclusione delle disabilità;
- h) interventi volti a potenziare e valorizzare il dialogo tra pari e tra generazioni, le aggregazioni giovanili e le loro forme comunicative;
- i) interventi per favorire l'aggregazione sociale e la formazione di comunità anche attraverso lo sviluppo di relazioni e reti, formali e non, tra persone, gruppi, associazioni, enti e istituzioni;
- j) lo scambio multiculturale, l'intercultura, la transculturalità e la diffusione di una cultura della solidarietà, della cooperazione, dell'accoglienza e del rispetto delle diversità;
- k) iniziative volte a garantire e promuovere i diritti di cittadinanza e le pari opportunità senza distinzione di sesso, genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamenti, condizioni personali e sociali con l'obiettivo di affermare la dignità di ogni individuo e prevenire fenomeni di marginalità ed esclusione sociale;
- l) la cultura civica e della responsabilità, della partecipazione e della rappresentanza democratica, della cittadinanza attiva e del volontariato;
- m) la cultura della legalità, dell'antimafia e della non violenza;
- n) l'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile;
- o) uno stile di vita sano, la salute e il benessere psico-fisico;
- p) l'utilizzo consapevole di strumenti e piattaforme digitali nonché di tecnologie intelligenti e innovative;
- q) iniziative mirate a diffondere e valorizzare l'arte, i linguaggi e le forme di espressione, in particolare le arti figurative, la letteratura, il cinema, il teatro e l'espressione corporea, il fumetto, la fotografia, la musica, la multimedialità, la comunicazione visiva e quella online;
- r) la cultura della biblioteca attraverso la gestione di servizi bibliotecari innovativi con particolare attenzione alle opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le attività di studio, di ricerca e di cooperazione per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo e al miglioramento della qualità dei servizi, l'aggiornamento e la formazione professionale del personale, la valorizzazione del libro e della lettura;
- s) attività di valorizzazione della memoria, della cultura e delle tradizioni locali, di promozione del territorio e del relativo patrimonio ambientale, culturale e artistico;
- t) attività di consulenza e collaborazione con le altre organizzazioni del Terzo Settore, le Istituzioni e gli Enti locali per lo sviluppo di politiche e programmi volti a valorizzare le risorse sociali e culturali del territorio e migliorarne la qualità della vita;
- u) attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione su tematiche pedagogiche, educative, psicologiche, sociali e culturali;

v) qualsiasi altra attività inerente gli scopi istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e comunque tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

Ammissione e numero degli associati

La vita associativa è ispirata a criteri di democrazia, partecipazione attiva dei Soci, trasparenza e verificabilità delle decisioni adottate dagli Organi competenti.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha presentata può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che ha potere di delibera sulle domande non accolte. Se non appositamente convocata, l'Assemblea prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

Art. 4

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) prendere visione ed esaminare i libri sociali e i bilanci;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'Associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e parteciparvi;
- g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- h) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- b) svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- d) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e conforme ai principi della stessa.

Art. 5

Perdita della qualifica di associato

Lo status di associato ha carattere permanente. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

Può essere escluso dall'Associazione, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, l'associato che:

- a) contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli Organi associativi;
- b) arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione;
- c) non ha versato la quota associativa entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che potrà presentare la propria replica entro il termine di 60 giorni. L'Assemblea, nei 60 giorni successivi, esaminerà le controdeduzioni dell'interessato e delibererà sull'eventuale riammissione dello stesso.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. Resta quindi impregiudicato l'obbligo per l'associato recedente di provvedere al pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Collegio dei Garanti.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7

L'Assemblea dei Soci

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 (un) mese, nel libro degli associati. I diritti di partecipazione all'Assemblea non sono trasferibili. Ogni associato, persona fisica o Ente del Terzo Settore, dispone di un solo voto, senza possibilità di delegarlo ad altri.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata mediante avviso scritto inviato per posta ordinaria o elettronica almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'avviso di convocazione deve indicare ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In caso di necessità e/o urgenza, l'intervento all'Assemblea può essere assicurato mediante mezzi di comunicazione telematici idonei ad assicurare la partecipazione dei Soci e l'espressione del voto in via elettronica, purché in ogni caso sia possibile accertare l'identità dei singoli partecipanti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno 2 (due) volte l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o quando ne è fatta richiesta dal Consiglio Direttivo. In tutti questi casi il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) indica il numero dei componenti del Consiglio Direttivo a ogni nuova elezione dello stesso;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il Bilancio di esercizio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto; delibera altresì lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più 1 (uno) dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non votano.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea sarà presieduta dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea avvengono a scrutinio palese o, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Per l'elezione degli Organi associativi si procede, in ogni caso, mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità alla Legge e al presente Statuto, sono immediatamente esecutive nei confronti di tutti gli associati salvo diversa disposizione.

I verbali di ogni Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti e resi disponibili online o inviati per posta elettronica a tutti gli associati entro 10 (dieci) giorni dalla riunione.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi o per ragioni di carattere straordinario.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il Bilancio di esercizio, il Bilancio preventivo e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione degli associati;

- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- i) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale, le modalità di versamento e i termini dello stesso;
- j) emanare, modificare o abrogare i regolamenti dell'Associazione;
- k) delegare funzioni e mansioni specifiche a uno o più dei suoi componenti;
- l) deliberare spese di carattere straordinario in caso di urgenza;
- m) stabilire le modalità del rimborso delle spese sostenute dai propri rappresentanti per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione;
- n) stabilire preventivamente le caratteristiche degli eventuali rapporti di lavoro ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2;
- o) eleggere tra i propri componenti il Presidente e il Segretario;
- p) su indicazione del Presidente, eleggere tra i propri componenti il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) componenti, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea. Esso rimane in carica 2 (due) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Tutte le cariche sono elette a scrutinio palese.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i maggiorenni. Non possono essere eletti Consiglieri, e se eletti decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2382 del Codice Civile.

I Consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza è attribuito ai Consiglieri mediante procura generale o speciale. Eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, 1 (uno) o più Consiglieri decadano dall'incarico, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci entro 30 (trenta) giorni per procedere a nuove elezioni. I Consiglieri eletti in tale occasione rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Alle dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o alle dimissioni contemporanee del Presidente,

Vicepresidente e del Segretario viene convocata l'Assemblea dei Soci entro 30 (trenta) giorni per procedere a nuove elezioni dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 30 (trenta) giorni e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato per posta ordinaria o elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve indicare ordine del giorno, luogo, data ed orario della riunione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i membri del Consiglio. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno rese note per conoscenza a tutti i Soci.

I verbali di ogni Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti e resi disponibili online o inviati per posta elettronica a tutti gli associati entro 10 (dieci) giorni dalla riunione.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Può delegare i suoi poteri di rappresentanza ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale.

Esso è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Esso convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. In caso di dimissioni del Presidente, viene convocata entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea dei Soci per procedere a nuove elezioni secondo le modalità previste dai regolamenti interni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In mancanza di entrambi, il Segretario ne fa le veci.

Art. 10

Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Segretario, nell'ambito delle mansioni determinate dal Consiglio Direttivo, coordina l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) cura l'ordinaria amministrazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo adottando i provvedimenti necessari;
- b) sottoscrive, insieme al Presidente, gli atti dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e ne cura la diffusione e la conservazione;
- c) concorda con il Presidente l'ordine del giorno delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario nomina il Vicesegretario tra i Soci dell'Associazione.

Art. 11

Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei Soci qualora quest'ultima lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea deve comunque eleggere un Organo di controllo monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 13

Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è Organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sull'interpretazione e sulla corretta applicazione delle stesse.

Dirime le controversie insorte tra Soci, tra questi e gli Organismi dirigenti, fra Organi sociali.

È in ogni caso obbligatorio il ricorso al Collegio dei Garanti, ad istanza della parte più diligente, prima del deferimento della controversia alla magistratura ordinaria.

Il Collegio dei Garanti è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi, con esclusione dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Garanti rimane in carica 2 (due) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, 1 (uno) o 2 (due) Garanti decadano dall'incarico, l'Assemblea procederà a nuove elezioni nel corso della sua prima riunione utile. I membri eletti in tale occasione rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Garanti.

ART. 14

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

ART. 17

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio, composto dai documenti di cui all'art. 13 D.Lgs. 117/2017, è predisposto dal Consiglio Direttivo. Il Bilancio viene presentato all'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

ART. 18

Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori della soglia individuata dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori di 1 (un) milione di Euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale.

ART. 19

Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Tali documenti sociali sono messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui vengano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione devono essere presentate al Segretario dell'Associazione in forma scritta.

ART. 20

Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvale del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) Euro giornalieri e 150 (centocinquanta) Euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non si considera Volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi l'Associazione nello svolgimento delle sue funzioni.

I Soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Volontari sono iscritti in un apposito registro tenuto presso l'Associazione.

ART. 21

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.